



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sedicesima (già Terza) Sezione Civile
in funzione di
Sezione specializzata in materia d'impresa

così composto:

Dott. Giuseppe Di Salvo	<i>presidente</i>
Dott. Stefano Cardinali	<i>giudice</i>
Dott.ssa Clelia Buonocore	<i>giudice rel.</i>

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 71499 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 e vertente

TRA

ROSARIO,

che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione in riassunzione.

Attore

E

COSTRUZIONI s.r.l.,

lo studio dell'Avv. _____ che li rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuti

CONCLUSIONI. All'udienza del 17 luglio 2018 i Procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate in atti, nei termini che seguono:

per l'attore: "Voglia il Tribunale, accertata la mancata consegna a Rosario del certificato di abitabilità relativo all'immobile ad uso abitativo sito in

– immobile venduto dalla

Costruzioni s.r.l. a _____ Rosario con contratto del 24 maggio 2000, rogato del Notaio Giuseppe Troili (rep. n. 48065; racc. n. 8117) – condannare

Costruzioni s.r.l. e/o _____ Tiziana al risarcimento dei danni subiti da

Rosario, da quantificare, a mezzo di C.T.U., in importo corrispondente alla differenza tra il corrispettivo astrattamente ritraibile dalla vendita dell'immobile in contestazione ed il valore concreto del medesimo immobile privo del certificato di abitabilità; differenza che, orientativamente, si indica in euro 25.000,00. Con vittoria di spese di lite";

per i convenuti: "Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare 1) accertare e dichiarare la nullità della domanda per indeterminatezza della stessa; 2) in difetto di accoglimento della domanda di cui sopra, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate da _____ Rosario nei confronti _____ Costruzioni s.r.l. e di _____ Tiziana; 3) accertare e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di C.T.U., poiché di natura meramente esplorativa. Nel merito, rigettare integralmente la domanda proposta da Rosario, dacché infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese di lite".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Rosario conveniva, innanzi al Tribunale di Tivoli, Costruzioni s.r.l. nonché, in proprio, Tiziana, deducendo che

➤ con atto per Notar Giuseppe Troili del 24 maggio 2000 aveva acquistato, Costruzioni s.r.l., la piena proprietà di un immobile ad uso abitativo, sito in (già alla Località Edificio A, interno 2, con ingresso da vialetto condominiale su Via n. 21;

➤ la società venditrice, tuttavia, non gli aveva consegnato il certificato di abitabilità relativo all'immobile in contestazione, neppure all'esito delle varie diffide all'uopo formulate, a mezzo lettera raccomandata, già a far data dall'anno 2006.

Ciò premesso, l'attore evidenziava che

✓ la consegna del certificato di abitabilità rientrava tra gli obblighi del venditore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1477 c.c.;

✓ invero, detto certificato valeva ad attestare che l'immobile era idoneo ad assolvere alla funzione economico-sociale cui era destinato, ed era, dunque, indispensabile per il legittimo godimento e la commerciabilità del bene;

✓ nel caso di specie la circostanza che, nonostante le reiterate diffide, la venditrice avesse ommesso di consegnargli il certificato in questione valeva a fondare il suo diritto al risarcimento del danno;

✓ segnatamente, a titolo risarcitorio doveva essergli corrisposto un importo pari alla differenza tra il prezzo ricavabile dalla vendita dell'immobile munito del certificato di abitabilità, ed il minor corrispettivo in concreto conseguibile in ragione della indisponibilità del medesimo certificato;

✓ nelle more egli aveva acclarato che Costruzioni s.r.l. non aveva più dipendenti e nell'ultimo bilancio depositato aveva dichiarato di aver riportato perdite per euro 9.584,00;

✓ vi era, quindi, fondato motivo di ritenere che il patrimonio della predetta società non fosse sufficiente ad assicurare il soddisfacimento del suo credito risarcitorio;

✓ per tale ragione si rendeva “*necessario esperire contestualmente un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico Costruzioni*” s.r.l., Tiziana, che “*con il suo comportamento, era stata la causa diretta dei danni subiti*” da esso istante.

L’attore rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in premessa.

Instaurato il contraddittorio con un’unica comparsa si costituivano Costruzioni s.r.l. e Tiziana che, in via preliminare, eccepivano la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e, comunque, la prescrizione delle pretese risarcitorie azionate; contestavano, poi, nel merito le avverse doglianze, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.

Con ordinanza del 19 luglio 2016 il Tribunale di Tivoli adito declinava la propria competenza, indicando nella Sezione specializzata in materia d’impresa presso il Tribunale di Roma il Giudice competente a conoscere della controversia introdotta da Rosario.

All’esito di tempestiva riassunzione, a cura ed iniziativa di Rosario, il giudizio proseguiva innanzi all’instata Sezione specializzata; indi, acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all’udienza del 17 luglio 2018 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ritiene il Tribunale che la domanda avanzata da Rosario nei confronti Costruzioni s.r.l. non possa trovare accoglimento; e tanto in considerazione della intervenuta estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento dei danni in concreto azionato.

In proposito va rilevato che Rosario, a fondamento della domanda di ristoro dei danni, ha allegato l’inadempimento Costruzioni s.r.l., in

qualità di venditrice dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in
alla Località _____ alla obbligazione di rimettere ad esso attore - acquirente
del cennato immobile – il certificato di abitabilità, ovvero il documento attestante
la idoneità dell'immobile ad essere destinato ad uso abitativo.

Segnatamente l'attore ha ancorato le proprie pretese risarcitorie al minor valore
dell'unità immobiliare acquistata – pur dotata dei requisiti statici e di salubrità
richiesti per la destinazione ad uso abitativo – in ragione della indisponibilità del
certificato di abitabilità.

Ciò posto, è ben noto che - salvo diverso accordo tra le parti - il certificato di
abitabilità rientra nel novero dei documenti che, a norma dell'art. 1477 c.c., il
venditore deve rimettere al compratore al più tardi al momento della consegna del
bene venduto, unitamente ad ogni altro documento e titolo relativo alla proprietà
ed all'uso del medesimo bene.

Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, l'inadempimento del
venditore – foriero di danni e fonte di potenziale responsabilità risarcitoria -
sussiste già nel momento in cui, in sede di esecuzione del contratto di
compravendita con l'immissione dell'acquirente nel possesso materiale e
giuridico del bene, venga omessa la consegna allo stesso del certificato di
abitabilità.

Ed è, dunque, da tale data che decorre il termine decennale di prescrizione
dell'azione volta a far valere la responsabilità risarcitoria per inadempimento – o,
meglio, per inesatto adempimento – contrattuale.

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della
fattispecie concreta deve rilevarsi che – per quanto inferibile dalla
documentazione allegata – il contratto di compravendita dell'unità abitativa per
cui è causa è stato stipulato, tra _____ Costruzioni s.r.l. e _____ Rosario, in
data 24.05.2000. Risulta, altresì, documentato che alla medesima data l'acquirente
è stato anche immesso nel possesso del bene; invero, all'art. 3 del cennato
contratto di compravendita è dato leggere quanto segue: *“La parte acquirente
viene immessa nel possesso giuridico e nel materiale godimento di quanto
venduto, ad ogni effetto utile ed oneroso, a far tempo dalla data odierna”*.

Pertanto, dovendo la società venditrice, già in tale frangente, rimettere all'acquirente i titoli e documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene immobile venduto, è dalla suddetta data del 24 maggio 2000 che, a fronte dell'avverso inadempimento all'obbligo di consegna del certificato di abitabilità,

Rosario poteva far valere le pretese ed i diritti consequenziali, tra cui quello al risarcimento.

Senonché, l'odierno attore ha avanzato la richiesta risarcitoria per l'inadempimento di cui sopra per la prima volta, in via stragiudiziale, con lettera raccomandata del 17 aprile 2013 e, dunque, allorquando era già vanamente decorso il termine decennale di prescrizione.

Invero, non possono rilevare quali atti interruttivi del corso della prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943 c.c., le precedenti missive pur allegate da Rosario.

Ed infatti è certo noto che "per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non esiga l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora".

Pertanto, le due missive indirizzate dall'odierno attore alla Costruzioni s.r.l. entro il decennio - e, segnatamente, nel 2006 - non possono valere agli effetti del citato art. 2943 c.c., non essendo neppure riguardabili come atti di diffida e messa in mora e non contenendo, comunque, nemmeno un accenno a pretese risarcitorie (ed avendo, anzi, la seconda di dette missive, ad oggetto richieste e contestazioni diverse da quelle invocate in questa sede a fondamento della responsabilità contrattuale della società venditrice).

In conclusione, dunque, in accoglimento dell'eccezione ritualmente e tempestivamente sollevata dalla parte convenuta, deve ritenersi estinto per prescrizione il diritto al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, azionato da Rosario nei confronti Costruzioni s.r.l..

Quanto, poi, alle pretese risarcitorie azionate nei confronti di Tiziana, in qualità di amministratrice unica Costruzioni s.r.l., va preliminarmente rilevato che – come eccepito dalla parte convenuta – sul punto l'attore ha svolto deduzioni oltremodo generiche, tali da non consentire neppure di individuare, senza incertezze, lo specifico titolo di responsabilità invocato.

Invero, con l'atto introduttivo del presente giudizio Rosario ha dato mostra di voler far valere la responsabilità risarcitoria di Tiziana, nella qualità, ai sensi dell'art. 2394 c.c. e per la sopravvenuta insufficienza del patrimonio della Costruzioni s.r.l. al soddisfacimento del suo "credito risarcitorio".

Infatti l'attore, premessa la responsabilità contrattuale Costruzioni s.r.l. per parziale inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita di immobile, e lamentata la situazione di probabile "incapienza patrimoniale" della predetta società, con riferimento specifico alla responsabilità dell'amministratrice unica della società venditrice ha dedotto null'altro che quanto segue: *"Sicché vi è il fondato motivo di ritenere che, qualora l'attore ottenga il giusto risarcimento, il patrimonio sociale non sia sufficiente al soddisfacimento del proprio credito. Pertanto, si rende necessario esperire contestualmente un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico Costruzioni, Sig.ra Tiziana, che con il suo comportamento è stata la causa diretta dei danni subiti dall'istante"*.

Indi, a fronte dei rilievi delle convenute in merito alla genericità delle deduzioni svolte, Rosario, in sede di memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c., ha richiamato anche il disposto dell'art. 2476, VI co., c.c. e dell'art. 2043 c.c., deducendo che, comunque - quale che fosse la qualificazione giuridica del rimedio azionato e la norma ritenuta in concreto applicabile – ai fini dell'affermazione della responsabilità risarcitoria dell'amministratore nei confronti del creditore di una società era sufficiente l'accertamento dell'esistenza di a) una condotta illegittima addebitabile al medesimo amministratore; b) un pregiudizio patrimoniale per il creditore; c) il nesso eziologico tra l'una e l'altro; indi, senza nulla aggiungere in merito alla condotta od omissione specificamente addebitabile a Tiziana, ha asserito che, nel caso di specie, erano

indubbiamente sussistenti tutti i presupposti per l'affermazione della responsabilità personale dell'amministratrice unica della Costruzioni s.r.l., così dando mostra di voler valorizzare, quale condotta illegittima e foriera di danno atta a fondare la responsabilità della medesima amministratrice ex art. 2476, VI co., c.c., la mancata consegna del certificato di abitabilità dell'immobile oggetto di compravendita, ovvero null'altro se non la condotta di inadempimento imputata alla società.

Atteso quanto sopra, per una più agevole esposizione delle ragioni della presente decisione par d'uopo premettere talune considerazioni di ordine generale in merito ai due – ben distinti – rimedi previsti, rispettivamente, dall'art. 2476, VI co., c.c. e dall'art. 2394 c.c. in favore dei creditori sociali, danneggiati in conseguenza di condotte illegittime addebitabili agli amministratori della medesima società.

Partendo dal primo dei cennati rimedi, va rammentato che l'art. 2476 c.c., al sesto comma – con una previsione analoga a quella dettata dall'art. 2395 c.c. in tema di società per azioni – dispone testualmente che *“le disposizioni dei precedenti commi (n.d.r. aventi ad oggetto la disciplina dell'azione sociale di responsabilità) non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”*.

Come noto, l'azione individuale spettante ai soci o ai terzi (e, dunque, anche ai creditori sociali) per il risarcimento dei danni ad essi derivati per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori rientra nello schema della responsabilità aquiliana, costituendo una *species* della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c..

La cennata qualificazione del rimedio di cui all'art. 2476, VI co., c.c. rileva non solo ai fini del riparto dell'onere della prova ma anche in relazione al regime della prescrizione; ed infatti, il diritto del terzo al risarcimento dei danni cagionati direttamente al suo patrimonio dalle condotte dolose o colpose dell'amministratore di società si prescrive nel termine di cinque anni, che decorre dal verificarsi dell'evento lesivo.

Segnatamente, con riferimento a tale ultimo profilo va rammentato che il citato VI comma dell'art. 2476 c.c. non riproduce quanto previsto in tema di prescrizione per l'analogo rimedio esperibile da soci e terzi nei confronti degli amministratori di società per azioni (art. 2395, II co., c.c.: *“L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo”*); pertanto, dovendosi escludere – a norma dell'art. 14 disp. prel. c.c. - la applicabilità in via analogica alle s.r.l. della “speciale” disposizione in tema di prescrizione trasfusa nel secondo comma dell'art. 2395 c.c., non può che ritenersi applicabile, con riferimento al rimedio di cui al sesto comma dell'art. 2476 c.c., la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 2497 c.c. secondo cui la prescrizione in materia di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito decorre dal giorno “in cui il fatto si è verificato”, dovendosi intendere per tale – secondo la prevalente giurisprudenza – non già la semplice condotta illecita ma l'evento lesivo nel suo complesso (comprensivo, dunque, della lesione della sfera giuridica altrui).

Va, poi, rammentato che l'utile accesso all'azione di cui all'art. 2476, VI co., c.c. presuppone che i danni subiti dal socio o dal terzo non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano stati direttamente cagionati ai soci o terzi, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori medesimi; tale azione individuale, pertanto, è rimedio utilmente esperibile solo quando la violazione del diritto individuale del socio o del terzo sia in rapporto causale diretto con l'azione degli amministratori.

Per quanto, poi, di interesse nella fattispecie concreta, deve rammentarsi che l'azione contemplata dall'art. 2476, VI co., c.c. riguarda fatti che siano addebitabili esclusivamente agli amministratori e non riversabili sulla società, onde, anche sotto tale profilo, differisce dall'azione che può essere proposta direttamente nei confronti della società per violazione di specifici obblighi contrattuali o extracontrattuali su di essa gravanti.

In particolare, con riferimento all'azione individuale promossa dal terzo che abbia concluso con la società un contratto rimasto inadempito, par d'uopo precisare che la responsabilità che viene in rilievo per gli effetti di cui ai citati artt. 2476, VI co., o 2395 c.c. non può farsi discendere da un mero inadempimento

contrattuale della società, ma postula la addebitabilità all'amministratore di attività ulteriori e diverse che, per la loro illiceità di natura extracontrattuale, ledano il diritto soggettivo patrimoniale del terzo.

Invero, l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 c.c. o dell'art. 2476, VI co., c.c., atteso che tale responsabilità - di natura extracontrattuale - postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio "direttamente", che esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.

E così anche di recente la Suprema Corte ha ribadito quanto segue: *“A fronte dell'inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell'art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente”* (Cass. Civ., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17794).

Quanto, poi, al secondo dei rimedi indicati, va rammentato che, a mente dell'art. 2394 c.c., gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (primo comma).

La responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali, ex art. 2394 c.c., è, dunque, sottoposta al duplice presupposto dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e della conseguente sua insufficienza al soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

E non par superfluo rammentare che – come desumibile dalla lettera dell'art. 2394 c.c. – l'insufficienza patrimoniale, cui si ricollega la responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società verso i creditori, deve intendersi come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa, sussistendo allorquando l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, sia

insufficiente al loro soddisfacimento. L'insufficienza patrimoniale ex art. 2394 c.c., dunque, è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall'art. 5 l. fall. come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di fare fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, così come potrebbe accadere l'opposto, vale a dire che l'impresa presenti una eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (così, Cassazione civile sez. I, 25 luglio 2008, n. 20476). La situazione di insufficienza patrimoniale, inoltre, si differenzia anche dall'eventualità della perdita integrale del capitale sociale, dal momento che quest'ultima evenienza può verificarsi anche quando vi è un pareggio tra attivo e passivo perché tutti i beni sono assorbiti dall'importo dei debiti e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare di che soddisfarsi nel patrimonio della società..

I precetti recati dall'art. 2394 c.c. configurano un'azione autonoma rispetto all'azione sociale di responsabilità (non surrogatoria, come invece ritenuto dalla più tradizionale interpretazione della giurisprudenza di legittimità: cfr. Cassazione civile, 14 dicembre 1991, n. 13498; Cassazione civile, 28 novembre 1984, n. 6187; Cassazione civile, 27 novembre 1982, n. 6431; Cassazione civile, 9 agosto 1977, n. 3652) e, quindi, una responsabilità diretta verso i creditori sociali degli amministratori che, con azioni ovvero omissioni costituenti violazione degli obblighi di cui all'art. 2392 c.c. quanto alla conservazione del patrimonio sociale, abbiano causalmente determinato l'insufficienza dello stesso al soddisfacimento dei creditori sociali: essa presuppone comportamenti degli amministratori funzionali ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto dei creditori sociali di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (in questo senso, anche seguendo l'avviso della prevalente dottrina, Cassazione civile, 22 ottobre 1998, n. 10488).

Il *petitum* dell'azione ex art. 2394 c.c. è rappresentato, quindi, dalla riparazione del danno subito dal creditore attraverso la lesione della sua garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio della società, ed il danno consiste nella

diminuzione del valore di realizzazione del credito per effetto della riduzione delle possibilità di soddisfacimento dello stesso dovuta alla sopravvenuta insufficienza (ovvero azzeramento) della massa disponibile. In questa prospettiva, la ricostruzione della domanda di cui all'art. 2394 c.c. in termini di domanda spettante al creditore in via autonoma e non già surrogatoria consente di affermare che il risarcimento ottenuto in esito alla proposizione della domanda in argomento non vada a vantaggio della società (e, quindi, solo indirettamente in favore del creditore attore), ma direttamente al creditore che agisce in giudizio, sebbene il danno che viene allegato consista, in primo luogo, nella lesione perpetrata dagli amministratori all'integrità del patrimonio sociale e, solo di riflesso, nella lesione al diritto del creditore sociale.

In definitiva, dunque, presupposti necessari per l'esperimento dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, ex art. 2394 c.c., devono ritenersi a) la veste di creditore sociale in capo all'istante; b) l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per il creditore, costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le ragioni di credito; c) la condotta illegittima degli amministratori; d) un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta, dovendosi, peraltro, commisurare l'entità del danno alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore del medesimo creditore istante.

In particolare – giova rimarcarlo - l'utile accesso al rimedio di cui all'art. 2394 c.c. presuppone indefettibilmente la ascrivibilità, agli amministratori, di una condotta illegittima e la sussistenza di un rapporto di causalità tra tale condotta ed il pregiudizio subito dal patrimonio dell'ente (tale da risultare insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali).

Infine, par d'uopo rammentare che, in linea generale, “per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di *mala gestio* e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte di approntare un'adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la *causa petendi* deve, sin dall'inizio, sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale.

Ciò vale tanto ove venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto laddove venga esperita un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23180).

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta va osservato che, quand'anche le deduzioni svolte da Rosario fossero astrattamente idonee a fondare la responsabilità di Tiziana ex art. 2476, VI co., c.c., la pretesa risarcitoria azionata dovrebbe comunque disattendersi alla luce dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla parte convenuta.

Ed infatti, nel caso di specie Rosario, non avendo allegato nessun'altra omissione e condotta illegittima addebitabili a Tiziana, ha inteso evidentemente fondare l'azione di responsabilità nei confronti della Stessa, ex art. 2476, VI co., c.c., sull'unica omissione dedotta in lite, ovvero la mancata consegna del certificato di abitabilità relativo all'immobile vendutogli dalla Costruzioni s.r.l..

Pertanto, posto che la consegna in questione doveva aver luogo già nel maggio 2000 e che il pregiudizio prospettato dall'attore – in termini di minor valore del bene immobile vendutogli, dacché privo del documento attestante la relativa idoneità ad essere destinato ad uso abitativo - si è concretato, all'evidenza, al momento stesso dell'inadempimento, è indubbio che, alla data in cui è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli (proseguito, poi, innanzi alla intestata Sezione specializzata in materia d'impresa) era da tempo vanamente decorso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione ex art. 2476, VI co., c.c..

Né risulta che, prima dell'avvio del presente giudizio, Rosario abbia indirizzato, nei confronti di Tiziana in proprio, atti di diffida e messa in mora rilevanti agli effetti della interruzione della prescrizione dell'azione volta a far valere la responsabilità risarcitoria della predetta amministratrice.

Ad ogni buon conto, per mera completezza di argomentazione si osserva che, comunque, le doglianze svolte da Rosario non potrebbero giammai valere a fondare la responsabilità di Tiziana ex art. 2476, VI co., c.c. o, anche, ex art. 2043 c.c., non avendo, l'attore, allegato, a fondamento delle pretese azionate, null'altro che l'inadempimento di una obbligazione gravante sulla Costruzioni s.r.l. in forza del contratto di vendita di immobile concluso con tale società.

Va, poi, osservato che, all'affermazione della responsabilità risarcitoria di Tiziana, in qualità di amministratrice della Costruzioni s.r.l., non potrebbe pervenirsi neppure alla luce del disposto dell'art. 2394 c.c. ed in considerazione della prospettata incapienza patrimoniale Costruzioni s.r.l..

Invero, allo stato, in forza della accertata prescrizione della pretesa risarcitoria azionata da Rosario nei confronti della società venditrice, va esclusa la sussistenza del presupposto primo per l'utile accesso al rimedio di cui all'art. 2394 c.c., ovvero la veste – in capo all'istante – di creditore Costruzioni s.r.l. le cui ragioni di credito siano rimaste insoddisfatte per insufficienza del patrimonio sociale.

Ad ogni buon conto – come sopra accennato – a fondare la responsabilità dell'amministratore ex art. 2394 c.c. non può valere la mera insufficienza del patrimonio sociale, occorrendo anche che la stessa sia conseguenza di atti di *mala gestio* ovvero di omissioni e condotte illegittime poste in essere dall'amministratore in violazione degli obblighi correlati alla carica e, segnatamente, in contrasto con il generale dovere di preservare l'integrità del patrimonio sociale.

Senonché, nel caso di specie, nulla è stato dedotto sul punto da Rosario, il quale si è limitato a dedurre che Costruzioni s.r.l. era ormai inattiva e priva di dipendenti, e che dall'ultimo bilancio dalla Stessa depositato risultavano perdite di esercizio per euro 9.584,00.

In conclusione, dunque, non può che pervenirsi all'integrale rigetto delle domande avanzate da Rosario.

Segnatamente, va rigettata anche la domanda di ristoro dei danni per lite temeraria, formulata da Rosario per la prima volta in seno alla comparsa conclusionale atteso che, nella fattispecie concreta, difetta il presupposto primo per l'affermazione della responsabilità processuale aggravata delle convenute, ovvero l'integrale soccombenza delle Stesse.

Alla soccombenza consegue la condanna di Rosario alla rifusione, in favore Costruzioni s.r.l. e di Tiziana, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali espletate e documentate in atti, e facendo applicazione del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 71499/2016 R.G., così provvede:

- Rigetta tutte le domande formulate da Rosario nei confronti Costruzioni s.r.l. e di Tiziana.
- Condanna Rosario alla rifusione, in favore Costruzioni s.r.l. e di Tiziana, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2019.

Il Giudice estensore

Clelia Buonocore

Il Presidente

Giuseppe Di Salvo